



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AREA ISTRUTTORI - PROFILO ISTRUTTORE TECNICO (EX CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1) CON INCARICO DI E.Q. RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO EX ART.110, COMMA 1, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L'anno duemilaventiquattro, mese di giugno, addì ventotto, presso la sede comunale di Canolo, Città metropolitana di Reggio Calabria

TRA

Il **Comune di Canolo (RC)**, C.F. 81001710805, rappresentato in questo atto da Antonio DIENI, nato (omissis), domiciliato per la carica presso il Comune di Canolo (RC), nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusto Decreto sindacale n. 6 dell'11/06/2024

E

l'**Ing. Pietro FAZZARI**, nato a (omissis), in qualità di soggetto individuato dal Sindaco all'esito della procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di cui trattasi.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23.04.2024 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026. Approvazione", è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026;
- la Deliberazione del 23/05/2024, n. 56, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale la Giunta comunale aveva impartito apposito atto di indirizzo al responsabile dell'Area Amministrativa affinché avviasse la procedura selettiva pubblica ex art. 110, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico - area istruttori (ex cat. C - pos. econ. C1) - Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Gestione del territorio, pubblicando apposito avviso pubblico come da schema allegato alla stessa;
- la Determinazione del Servizio Amministrativo del 05/06/2024, n. 64, per mezzo della quale veniva indetta la procedura selettiva ed approvato il relativo avviso pubblico di cui trattasi;
- la Determinazione del Servizio Amministrativo del 19/06/2024, n. 73, con la quale è stata nominata la Commissione valutatrice;
- la Determinazione del Servizio Amministrativo del 25/06/2024, n. 75, con la quale è stato approvato il verbale n. 1 del 25/06/2024 redatto dalla commissione valutatrice;
- al termine della predetta procedura, con Decreto sindacale n. 9 del 27/06/2024, veniva conferito l'incarico di Responsabile dell'Area tecnica manutentiva e gestione del territorio, ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, all'Ing. Pietro FAZZARI, nato (omissis);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Canolo (RC) assume alle proprie dipendenze l'Ing. Pietro FAZZARI, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato ed inquadramento nell'Area Istruttori – profilo Istruttore Tecnico (ex categoria C posizione economica C1), conferendo l'incarico di E.Q. - Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Gestione del territorio.

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 110, comma 1, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento degli uffici e servizi.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro avrà decorrenza giuridica dalla data di stipula del presente contratto con durata di anni uno, prorogabile sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, in conformità alle disposizioni normative in materia ed anche compatibilmente con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale e con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il rapporto di lavoro, pertanto, si risolve di diritto in coincidenza della cessazione del mandato del Sindaco, senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito.

Il contratto non potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. Il contratto è, altresì, risolto di diritto, senza obbligo di preavviso:

- nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242, D. lgs. n. 267/2000;
- in caso di annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
- inosservanza delle direttive generali;
- mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione;
- inadempienza grave e reiterata.

L'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente, oltre a dar luogo all'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti in materia, produce la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 3 - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto convenuta nel precedente articolo 2.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all'Amministrazione entro i due giorni successivi alla data di decorrenza medesima ed adeguatamente comprovato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456, Codice Civile.

ART. 4 - RECESSO UNILATERALE

È facoltà del dipendente recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante atto scritto da inviarsi al Comune con una modalità formalmente acquisita al protocollo comunale.

ART. 5 - QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LIVELLO RETRIBUTIVO

Al dipendente viene attribuito un trattamento economico su base annua per come previsto dal CCNL vigente per il profilo Istruttore tecnico – Area Istruttori (ex categoria C - posizione economica C1), oltre alla retribuzione di posizione, come da pesatura del Nucleo di valutazione, ed alla retribuzione di risultato, che verrà stabilita sulla base delle risultanze della valutazione, secondo i criteri definiti dall'Ente, entro i limiti previsti dall'art. 17, CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

Detti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge erariali, assistenziali e previdenziali nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Tale trattamento economico, eventualmente, potrà essere integrato, previa deliberazione di Giunta Comunale, con il riconoscimento di un'indennità ad personam, ai sensi dell'art.110, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di n. 36 (trentasei) ore settimanali ed è articolato nel rispetto delle normative vigenti nell'Ente. È comunque consentito al dipendente organizzare il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari, nelle disposizioni di servizio, degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica Amministrazione.

Il dipendente s'impegna, altresì, a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle PP.AA., approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 2013 n. 62, nonché il conseguente Codice di Comportamento adottato dall'Ente.

ART. 8 - ASSENZE RETRIBUITE

Le assenze del dipendente, normativamente disciplinate, sono retribuite secondo quanto stabilito dalle medesime norme contenute nel vigente CCNL Funzioni Locali.

Al dipendente spettano, inoltre, le ferie ed i permessi previsti dal vigente CCNL Funzioni Locali.

ART. 9 - NORME APPLICABILI –RINVIO

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti, sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie e nazionali, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale del Comparto Funzioni locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo.

A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 10 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE

Il presente contratto di lavoro subordinato è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione Comunale garantisce al dipendente che i dati personali ed i dati sensibili saranno trattati, per quanto disposto dal GDPR 2016/679 e, per parti ancora in vigore, del D. lgs. n. 196/2003, solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso l'Ufficio personale.

ART. 12 - NORMA FINALE

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere ed incondizionata accettazione.

Al predetto dipendente, in esito alla sottoscrizione del presente contratto, vengono consegnati copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dall'Ente e del Piano anticorruzione vigenti, che dichiara di ricevere.

Il presente contratto, che si compone di n. 2 (due) fogli per 3 (tre) pagine intere e la terza fin qui, viene redatto in duplice originale di cui una rilasciata al dipendente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Canolo
Antonio DIENI

Il Dipendente
Pietro FAZZARI